

Norme & Tributi

L'indeducibilità del compenso non crea doppia imposizione

CASSAZIONE

Emolumento ai componenti del cda da non considerare come tassato due volte

Nel caso di specie il prelievo attempato a diverse tipologie di imposta

Laura Ambrosi

Non viola il principio della doppia imposizione l'indeducibilità del compenso erogato dalla società all'amministratore se regolarmente assoggettato a Irpef. A precisarlo è la Cassazione con la sentenza 4400/20 depositata il 20 febbraio.

La vicenda trae origine da un accertamento notificato a una società con il quale l'Agenzia recuperava a tassazione dei compensi aggiuntivi

corrisposti agli amministratori.

In particolare, l'Ufficio disconosceva la deducibilità nel presupposto che tali somme fossero state erogate solo a due dei quattro amministratori in carica. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario eccependo la legittimità della deduzione, perché le maggiori somme ricompensavano particolari incarichi attribuiti ai due consiglieri.

Inoltre, la società evidenziava che il recupero violava il principio di doppia tassazione, atteso che tali compensi erano assoggettati sia in capo all'ente (quali costi non deducibili), sia ai rispettivi percipienti (come reddito). Entrambi i giudici di merito confermavano la fondatezza dell'accertamento e la società ricorreva così in Cassazione.

La Suprema corte ha innanzitutto rilevato che come principio generale sussistono consiglieri esecutivi e consiglieri non esecutivi. Il cda ha un potere di controllo sull'operato dei con-

siglieri esecutivi, incaricati cioè di particolari compiti. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno evidenziato che se tutti i membri del cda sono consiglieri esecutivi, viene meno la necessità di tale distinzione di incarichi.

Ne consegue così che l'intero cda non può avere compiti esecutivi e pertanto non sussistono ragioni per compensi speciali.

In ogni caso, la Cassazione ha rilevato che nella specie, la maggior retribuzione non era giustificata da apposito verbale di assemblea e quindi il compenso non deliberato non è deducibile (Cassazione 5349/14).

Con riferimento, invece, alla doppia tassazione, la Suprema Corte ha evidenziato che tale principio si basa sulla reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto. In altre parole, quindi, non si verifica la citata doppia imposizione quando il prelievo attempato a due diverse tipologie da una parte costi e dall'altra redditi. Nella specie,

tale doppia tassazione non si era verificata poiché in capo alla società si trattava di costi non deducibili dal reddito di impresa assoggettati a Ires, mentre in capo alle persone fisiche erano redditi percepiti da assoggettati a Irpef. Soprattutto per tale ultimo aspetto, il principio espresso deve essere considerato allorché in sede difensiva, per contestare l'indeducibilità di compensi erogati ad amministratori o terzi, si eccepisce l'avvenuta tassazione in capo al percipiente.

Dal principio affermato, infatti, si possono ipotizzare verosimilmente due casi di doppia imposizione:

- una somma tassata due volte in capo allo stesso soggetto: si pensi ad esempio a un reddito indicato erroneamente due volte;
- una somma considerata reddito per due soggetti differenti: è il caso, ad esempio, di un canone di affitto percepito da madre e figlio dichiarato integralmente da entrambi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Formazione senza esenzioni per i revisori

CIRCOLARE RAGIONERIA

Obbligo di 60 crediti triennali anche in caso di maternità o malattia grave

Nicola Cavalluzzo Valentina Martignoni

La Ragioneria dello Stato ha pubblicato la circolare n.3 relativa al triennio formativo 2020/22 obbligatorio per gli iscritti al registro dei revisori legali. I quali potranno adempiere aderendo ai servizi di formazione messi a disposizione dal Mef, dagli enti accreditati, dagli ordini profes-

sionali e dalle società di revisione.

La circolare fornisce le indicazioni sui requisiti di tali enti come il numero di dipendenti, un'esperienza almeno triennale, docenti esperti e così via.

A differenza di quanto è previsto per la formazione professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, sollevati da tale obbligo, ad esempio, in caso di maternità o malattia grave, per i revisori legali non sono previste esenzioni.

Non rileva invece in alcun modo l'età dell'iscritto, la condizione psicofisica o l'assenza di titolarità di incarichi. Proprio in considerazione di ciò, il Mef rende possibile che l'assolvimento degli obblighi av-

venga anche unicamente attraverso la formazione a distanza. L'unica eccezione riguarda i revisori sospesi dal registro ai sensi dell'articolo 24 comma 1, lettera e) (che prevede la sospensione fino a tre anni per irregolarità connesse all'incarico di revisione) e dell'articolo 24-bis (che prevede la sospensione cautelare fino a cinque anni) del Dlgs 39/10.

Per i neo iscritti, l'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta ufficiale. Il revisore che presenta istanza di cancellazione dal Registro non è tenuto alla formazione a decorrere dall'anno in cui viene

presentata l'istanza.

Ogni ora di formazione corrisponde a un credito formativo e in ciascuno dei tre anni devono essere maturati 20 crediti. Di questi, almeno dieci devono riguardare le "materie caratterizzanti", aventi ad oggetto la gestione del rischio e controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili alla revisione, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale e l'indipendenza e la tecnica professionale.

Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo è sanzionato ai sensi degli articoli 24 e 25 del Dlgs 39/10 partendo con l'avvertimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ai fondi immobiliari negato bonus costruzioni

RISPOSTA A INTERPELLO

Per le Entrate sono soggetti assimilabili a privati e non a imprese

Angelo Busani

Il fondo immobiliare che demolisce e ricostruisce un fabbricato o che lo ristruttura integralmente non è qualificabile come «impresa di costruzione e ristrutturazione» e, quindi, non può avvalersi dell'agevolazione di cui all'articolo 7 del decreto legge 34/2019 (imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna) qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- il fondo acquisti un «intero fabbricato»;
- il fondo (mediante appalto, non potendolo fare direttamente) ristruttura detto fabbricato oppure lo demolisce e ricostruisce un nuovo edificio entro i dieci anni successivi all'acquisto, effettuando l'operazione edilizia in conformità alla normativa antisismica e conseguendo, all'esito dei lavori, una delle classi energetiche di massimo pregio («Nzeb», «A» o «B»);
- proceda alla alienazione di almeno il 75% del volume del fabbricato risultante dalle predette operazioni di ristrutturazione o di ricostruzione post demolizione.

Interpello 70/2020

Questa negazione della possibilità, per i fondi immobiliari, di avvalersi della predetta agevolazione è sancita dall'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 70 del 20 febbraio 2020, il cui ragionamento si sviluppa su due specifici presupposti:

- a) i fondi non sono «soggetti di diritto» ma «patrimoni separati» la cui titolarità compete alla società di gestione del risparmio che ne ha l'amministrazione;

b) la regolamentazione di Banca d'Italia (provvedimento del 19 gennaio 2015) vieta esplicitamente ai fondi immobiliari di svolgere attività d'impresa. Si tratta di un ragionamento e di presupposti che sempre meno convincono.

Gli aspetti criticabili
Sotto il profilo della soggettività, o meno, dei fondi, l'osservazione della loro operatività quotidiana sempre più induce a ritenere che si tratti di veri e propri soggetti di diritto e non mere ripartizioni del patrimonio di una Sgr.

Quando un fondo opera (compra, vende, concede in locazione e così via) è il fondo e non la Sgr ad avere il ruolo di protagonista di quella operatività, mentre la Sgr svolge un ruolo meramente di servizio e cioè quello di amministrare il fondo.

Tanto è vero che, nelle compravendite, il fondo, ai fini Iva, non si comporta diversamente da un soggetto passivo dell'Iva che compra o vende. E lo stesso accadrebbe con riguardo alle imposte sui redditi, se i fondi non beneficiassero di un regime di esenzione.

Inoltre, appare francamente un po' patetico considerare il fondo alla stregua di un privato, e non di un'impresa, quando (tramite appalto) costruisce o ristruttura un edificio e poi lo vende frazionatamente; oppure quando procede alla locazione seriale di decine e decine di unità immobiliari.

Altra finzione è poi quella di «costringere» il fondo a non intestarsi le licenze di commercio dei centri commerciali di sua proprietà, ma di intestarle a una società costituita apposta per ricevere la titolarità di dette licenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bonus facciate, il Mibact «corregge» le Entrate sulle zone

LA CERTIFICAZIONE

Il documento servirebbe solo se il Comune non ha mai applicato il Dm 1444

Saverio Fossati

La nebbia si va diradando sulla questione delle zone A e B, nelle quali deve trovarsi l'edificio per beneficiare del bonus facciate con la detrazione del 90% delle spese.

Mentre passano i giorni (i pagamenti devono essere effettuati nel 2020) la circolare delle Entrate 2/E del 14 febbraio ha già chiarito molti aspetti importanti (si veda il Sole 24 Ore del 15 e 16 febbraio) ma rimane un aspetto centrale, legato all'ubicazione degli edifici su cui effettuare i lavori. La legge 160/2019 parla infatti delle sole zone A e B indicate nel Dm 1444/68.

Nel concreto, l'individuazione delle zone non sembra semplice, perché nei Piani di governo del territorio o nei Prgc (ma si tratta solo di due sigle tra molte) le denominazioni A e B non esistono più, sostituite a volte da "R" o "AC-R" o altre ancora, dove la lettera R di solito indica la destinazione residenziale di un'area o una zona di riqualificazione. Insomma, a poco a poco che fare con le zone da A a F indicate nel decreto del 1968 e avere un piano regolatore con la zonizzazione da A a F, a quanto risulta al Sole 24 Ore, sembra piuttosto raro.

Il Mibact, con la lettera del Capo di gabinetto Lorenzo Casini (prot. 4961 del 19 febbraio 2020) inviata a una serie di sindaci piemontesi, ha però spiegato che il decreto 1444/68 non imponeva ai Comuni «di applicare meccanicamente la suddivisione in zone e la conseguente denominazione ivi previste. Il decreto, invece, identifica

zone omogenee al fine di stabilire le dotazioni urbanistiche, i limiti di densità edilizia, le altezze e le distanze tra gli edifici».

Per ottenere il beneficio, quindi, basta «che gli edifici si trovino in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconoscibili o comunque equipollenti a quelle A o B descritte dal Dm 1444/68: un'informazione ricavabile proprio come quando le amministrazioni debbono applicare i limiti di densità edilizia (...)».

Quindi, prosegue il Mibact, «è evidente che nella maggior parte dei centri abitati per i cittadini non sarà necessario rivolgersi all'amministrazione locale per sapere in quale zona si trova l'immobile, potendo ricavare agevolmente tale informazione dagli strumenti urbanistici ed edilizi comunali». Anzi, il Mibact si spinge anche più in là, affermando che la certificazione urbanistica, che per la guida delle Entrate (e per la circolare 2/E, pagina 7) è indispensabile per l'assimilazione alle zone A e B della zona in cui sorge l'edificio, va richiesta solo nei casi «verosimilmente limitati, in cui un Comune mai ha adottato un qualsiasi atto che abbia implicato l'applicazione del Dm 1444/68 nel proprio territorio.

In tutte le altre ipotesi, infatti, la stessa guida non richiede specifici adempimenti e la ubicazione dell'immobile in area A o B, o equipollente in base agli strumenti urbanistici ed edilizi del Comune, può facilmente essere accertata dai soggetti interessati».

Ogni comune interessato, su richiesta dei cittadini e dei condomini, dovrà quindi fare una ricognizione sul proprio territorio e individuare le «equipollenze» ed eventualmente rilasciare la certificazione urbanistica indicata dalle Entrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Banca Julius Bär con gravi carenze sull'antiriciclaggio»

CRIMINI ECONOMICI

La terza banca sistemica svizzera nel mirino dell'autorità di vigilanza

Alessandro Galimberti

«Gravi carenze nella lotta contro il riciclaggio di denaro». Con un comunicato ufficiale che non fa ricorso a giri di parole la Finma - la Consob svizzera - ha reso noto di aver rilevato gravi violazioni nel sistema di prevenzione di Julius Bär, nota banca privata zurighese, molto presente anche nel Canton Ticino, terza banca sistemica della Confederazione. I rilievi dell'autorità sono relativi a filoni di indagine per corruzione che avevano toccato da un lato la Fifa (federazione internazionale di calcio) e sull'altro versante la compagnia petrolifera statale venezuelana Petróleos de Venezuela.

Secondo la Finma tra il 2009 e l'inizio del 2018 la banca non avrebbe adottato le corrette regole antiriciclaggio in occasione di alcune operazioni finanziarie collegate a questi presunti casi di corruzione. L'autorità di vigilanza elvetica - che assomma i compiti da noi ripartiti tra la Consob e la Banca d'Italia - ha imposto alla Julius Bär l'adozione di misure idonee all'attuazione degli obblighi antiriciclaggio sanciti dalle norme della Confederazione e conformi agli standard internazionali del Gafi.

All'istituto elvetico sarà imposto inoltre di dare immediata attuazione delle misure già varate che sono state approvate dal nuovo management della banca. In un'ottica riparatoria Julius Bär dovrà adeguare i processi di assunzione del personale, il ma-

nagement dei consulenti alla clientela e la politica di remunerazione e sanzionatoria, nonché aumentare l'attenzione anche nell'ambito apicale del proprio consiglio di amministrazione all'applicazione delle procedure e delle regole antiriciclaggio. La Finma ha però riconosciuto il cambio verso dell'attuale management della banca, e la circostanza che le nuove misure adottate siano state portate avanti con determinazione. In Italia pochi giorni fa nel caso dell'inchiesta su Ing Direct è stata addirittura inibita l'attività con nuovi clienti.

Interessanti le misure ulteriori di prevenzione del rischio riciclaggio richieste dalla Finma. La Julius Bär dovrà definire un processo che consenta di individuare i consulenti alla clientela con un portafoglio che comporta rischi superiori di riciclaggio, valutare i rischi identificati e contenerli adeguatamente. La banca dovrà reimpostare la propria politica di remunerazione e sanzionatoria affinché non vengano più offerti incentivi che inducano ad accollarsi rischi eccessivi o a praticare una compliance carente pur di massimizzare i redditi; ed infine la banca dovrà istituire nel consiglio di amministrazione un apposito comitato specializzato in questioni legate alla conduct e alla compliance o allestire un meccanismo analogo. Per ora l'unico divieto imposto fino al ripristino della situazione conforme sarà il divieto di eseguire acquisizioni societarie di grande portata. Per verificare lo stato e la corretta implementazione delle regole e procedure antiriciclaggio l'Autorità ha previsto la nomina di un suo incaricato indipendente per controllare e riferire alla stessa autorità la completa attuazione delle prescrizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



www.thehubhotel.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA